


N. 2/UGIS



ONOREVOLI SENATORI! - La Costituzione italiana prevede un bicameralismo perfetto o pieno; il Parlamento è infatti composto da due Camere: la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica. Ambedue hanno durata di cinque anni, sono elette a suffragio universale e diretto, sono dotate degli stessi poteri e svolgono identiche funzioni. Orbene è nostra opinione che un sistema bicamerale sia tanto più giustificabile quante più differenze esistano tra i due rami del Parlamento ed è chiaro a tutti che la differenza di età nell'elettorato sia attivo che passivo, così come quella relativa al meccanismo elettivo o quella meramente numerica dei componenti siano a dir poco differenze marginali che non annullano la impressione che ci si trovi di fronte ad una inutile duplicazione. Lo Statuto Albertino ha accolto il principio del bicameralismo, la scelta bicamerale rispondeva all'esigenza di affiancare alla Camera dei deputati, elettiva, un Senato di nomina regia che ne raffreddasse le spinte troppo innovative. Superato l'ordinamento monarchico, tuttavia, viene da domandarsi perché i costituenti abbiano scelto di riproporre il sistema bicamerale. In realtà più che di una scelta si è trattato di un ripiego dettato dalla necessità di trovare una mediazione tra due opposte tendenze. In seno all'Assemblea Costituente alcune forze politiche erano convinte sostenitrici del monocameralismo, partendo dalla considerazione che la sovranità è unica e la rappresentanza deve essere esercitata da un solo organo.

Altre, al contrario, sostenevano la necessità di un bicameralismo differenziato nel quale la seconda camera rappresentasse gli interessi regionali. Prevalse, con il bicameralismo perfetto, una soluzione di compromesso (due Camere ma con gli stessi identici poteri) che venne formalmente presentata come soluzione che avrebbe garantito, grazie al doppio esame, una maggiore ponderazione delle scelte, potendo una camera correggere gli eventuali errori o sviste commesse dall'altra.

È tuttavia al giorno d'oggi opinione ampiamente diffusa che il bicameralismo perfetto non abbia procurato nessun apprezzabile vantaggio e abbia reso solo più lento il lavoro del Parlamento.

Da più parti, infatti, si sostiene la opportunità di riformare le istituzioni ma, al momento, le riforme proposte ci sembrano parziali ed inefficaci; le più "coraggiose" si limitano a concepire sistemi bicamerali imperfetti che, lungi dal risolvere le attuali distorsioni, produrrebbero a nostro avviso ulteriori bizantinismi burocratici mantenendo in piedi una camera "morta" nella sostanza e viva solo come presenza tanto inutile quanto dispendiosa. Riteniamo quindi la opportunità di modificare questo farraginoso e costoso sistema tanto più che ogni giorno e da più parti si sollecita un taglio ai cosiddetti "costi della politica" e l'attuale proposta, prevedendo la istituzione di una sola Camera composta da 400 Parlamentari, comporta evidentemente un taglio dei costi.

Un Parlamento con quasi mille componenti, formato da due Camere con identiche prerogative aveva poco senso già nel 1948. Nel frattempo una parte cospicua delle funzioni legislative sono migrate verso i Consigli regionali, il Parlamento europeo, le autorità indipendenti, il Governo. L'opinione dei proponenti è dunque, in sintesi, che si debba andare verso un sistema monocamerale, d'altronde la analisi comparativa mostra

esempi di sistemi monocamerali ben più efficienti del nostro, ad esempio in Paesi come e la storia mostra come in diversi Paesi, ad esempio la Danimarca, si sia deciso il passaggio da un sistema bicamerale ad uno monocamerale con considerevoli vantaggi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Modifica dell'art 48 della Costituzione)

1. Al terzo comma dell'articolo 48, le parole "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento della Repubblica Italiana".

Art.2

(Modifica dell'art 50 della Costituzione)

1.Le parole "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "al Parlamento della Repubblica Italiana".

Art. 3

(Modifica dell'art. 55 della Costituzione)

- 1. Al primo comma dell'articolo 55 le parole: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "di una sola camera dal nome "Parlamento della Repubblica Italiana".
 - 2. Il secondo comma dell'art. 55 è abrogato.

Art. 4

(Modifica dell'art. 56 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 56 le parole: "La Camera dei deputati è eletta" sono

sostituite dalle seguenti: "Il Parlamento della Repubblica Italiana è eletto".

- 2. Al secondo comma dell'articolo 56 la frase "il numero dei deputati è di seicentotrenta" è sostituita dalla frase "il numero dei membri è di quattrocento" e la parola "dodici" dalla parola "sei".
- 3. Al terzo comma dell'articolo 56 la parola "deputati" è sostituita dalla parola "parlamentari" e la parola "venticinque" dalla parola "diciotto".
- 4. Al quarto comma dell'articolo 56 la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla parola "trecentonovantaquattro".

Art. 5

(Abrogazione degli artt. 57 e 58 della Costituzione)

1. Gli artt. 57 e 58 della Costituzione sono abrogati.

Art. 6

(Modifica dell'art. 59 della Costituzione)

- 1. Al primo comma dell'articolo 59 la parola "senatore" è sostituita dalla parola "parlamentare".
- 2. Al secondo comma dell'articolo 59 la parola "senatori" è sostituita dalla parola "parlamentari".

Art. 7

(Modifica dell'art. 60 della Costituzione)

- 1. Al primo comma dell'articolo 60 le parole "La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti" sono sostituite dalle parole "Il Parlamento è eletto".
- 2. Al secondo comma dell'articolo 60 le parole "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle parole "del Parlamento della Repubblica Italiana".

Art. 8

(Modifica dell'art 61 della Costituzione)

- 1. Al primo comma dell'articolo 61, le parole "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti "del nuovo Parlamento della Repubblica Italiana".
- 2. Al secondo comma dell'articolo 61, le parole "riunite le nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "riunito il nuovo Parlamento della Repubblica Italiana".

Art. 9

(Modifica dell'art. 62 della Costituzione)

- 1. Al primo comma dell'articolo 62, le parole "Le Camere si riuniscono" sono sostituite dalle seguenti: "Il Parlamento della Repubblica Italiana si riunisce".
- 2. Al secondo comma dell'articolo 62, le parole "ciascuna Camera può essere convocata" sono sostituite dalle parole "Il Parlamento può essere convocato".
 - 3. Il comma 3 dell'articolo 62 è abrogato.

Art. 10

(Modifica dell'art 63 della Costituzione)

- 1. Al primo comma dell'articolo 63, le parole "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle parole "Il Parlamento della Repubblica Italiana".
- 2. Il secondo comma dell'articolo 63, è abrogato.

Art. 11

(Modifica dell'art. 64 della Costituzione)

- 1. Al primo comma dell'articolo 64, le parole "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle parole "Il Parlamento della Repubblica Italiana".
- 2. Al secondo comma dell'articolo 64, le parole "ciascuna delle due camere e il Parlamento a Camere riunite possono" sono sostituite dalle seguenti: "Il Parlamento della Repubblica Italiana può".
- 3. Al terzo comma dell'articolo 64, le parole "di ciascuna Camera e del Parlamento" sono sostituite dalle parole "del Parlamento della Repubblica Italiana" e le parole "dei loro" dalla parola "suoi".
- 4. Al quarto comma dell'articolo 64, le parole "delle camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento della Repubblica Italiana".

Art. 12

(Modifica dell'art. 65 della Costituzione)

- 1. Al primo comma dell'articolo 65, le parole "di deputato o di senatore" sono sostituite dalle seguenti "di parlamentare".
 - 2. Il secondo comma è abrogato.

Art. 13

(Modifica dell'art. 66 della Costituzione)

1. Le parole "Ciascuna Camera" vengono sostituite dalle parole "Il Parlamento della Repubblica Italiana".

Art. 14

(Modifica dell'art. 68 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 68, le parole "della Camera alla quale appartiene," sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento della Repubblica Italiana" e le parole "nessun membro del parlamento" dalle parole: "nessun parlamentare".

Art. 15

(Modifica dell'art. 70 della Costituzione)

1. Le parole "dalle due Camere" vengono sostituite dalle parole "dal Parlamento della Repubblica Italiana".

Art. 16

(Modifica dell'art. 71 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 71, le parole "delle Camere" vengono sostituite dalle parole "del Parlamento della Repubblica Italiana".

Art. 17

(Modifica dell'art. 72 della Costituzione)

- 1. Al primo comma dell'articolo 72, le parole "ad una Camera" vengono sostituite dalle parole "al Parlamento della Repubblica Italiana".
- 2. Al terzo comma dell'articolo 72, le parole "alla Camera" sono sostituite dalle seguenti "al Parlamento della Repubblica Italiana", la parola "decimo" è sostituita con la parola "ventesimo", le parole "della Camera" sono sostituite con le seguenti "del Parlamento della Repubblica Italiana", le parole "dalla Camera" sono sostituite con le seguenti "dal Parlamento della Repubblica Italiana"
- 3. Al quarto comma dell'articolo 72, le parole "della Camera" sono sostituite con le seguenti "del Parlamento della Repubblica Italiana".

Art. 18

(Modifica dell'art. 73 della Costituzione)

1.Al secondo comma dell'articolo 73, le parole "Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano" sono sostituite dalle seguenti: "Se il Parlamento della

Repubblica Italiana, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara".

Art. 19

(Modifica dell'art.74 della Costituzione)

- 1. Al primo comma dell'articolo 74, le parole "alle Camere" sono sostituite con le seguenti "al Parlamento della Repubblica Italiana".
- 2. Al secondo comma dell'articolo 74, le parole "le Camere approvano" sono sostituite con le seguenti "il Parlamento della Repubblica Italiana".

Art. 20

(Modifica dell'art. 77 della Costituzione)

- 1. Al primo comma dell'articolo 77, le parole "delle Camere" vengono sostituite dalle parole: "del Parlamento".
- 2. Al secondo comma dell'articolo 77, le parole "alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono." sono sostituite dalle seguenti: "al Parlamento della Repubblica Italiana che, anche se non riunito, deve essere convocato e si riunisce".
- 3. Al terzo comma dell'articolo 77, le parole "Le Camere possono" sono sostituite dalle seguenti: "Il Parlamento della Repubblica Italiana può".

Art.21

(Modifica dell'art.78 della Costituzione)

1. Le parole "Le Camere deliberano e conferiscono" sono sostituite dalle seguenti "Il Parlamento della Repubblica Italiana delibera. e conferisce".

Art. 22

(Modifica dell'art. 79 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 79, le parole "di ciascuna Camera" vengono sostituite dalle parole: "del Parlamento della Repubblica Italiana".

Art. 23

(Modifica dell'art. 80 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 80, le parole "Le Camere autorizzano" vengono sostituite dalle parole "Il Parlamento della Repubblica Italiana autorizza".

Art. 24

(Modifica dell'art. 81 della Costituzione)

- 1. Al secondo comma dell'articolo 81, le parole "delle Camere" vengono sostituite dalle parole "Del Parlamento della Repubblica Italiana".
- 2. Al quarto comma dell'articolo 81, le parole "Le Camere" sono sostituite dalle parole "Il Parlamento della Repubblica Italiana".

3. Al sesto comma dell'articolo 81, le parole "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti parole "del Parlamento della Repubblica Italiana".

Art. 25

(Modifica dell'art. 82 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 82, le parole "Ciascuna Camera" vengono sostituite dalle parole "Il Parlamento della Repubblica Italiana".

Art. 26

(Modifica dell'art. 83 della Costituzione)

- 1. Al primo comma dell'articolo 83, le parole "dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti "dal Parlamento della Repubblica Italiana".
- 2. Al secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, la parola "tre" viene sostituita con la parola "due".

Art. 27

(Modifica dell'art. 85 della Costituzione)

- 1. Al secondo comma dell'articolo 85, le parole "Il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento" vengono sostituite con le seguenti parole "Il Presidente del Parlamento della Repubblica Italiana convoca questo".
- 2. Al terzo comma dell'articolo 85, le parole "Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione

delle Camere nuove" sono sostituite dalle seguenti: "Se il Parlamento della Repubblica Italiana è sciolto, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione del nuovo Parlamento della Repubblica Italiana".

Art. 28

(Modifica dell'art. 86 della Costituzione)

- 1. Al primo comma dell'articolo 86, le parole "del Senato" sono sostituite dalle parole "del Parlamento della Repubblica Italiana".
- 2. Al secondo comma dell'articolo 86, le parole "il Presidente della Camera" vengono sostituite dalle seguenti "il Presidente del Parlamento della Repubblica Italiana", le parole "le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione" sono sostituite dalle parole "se il Parlamento è sciolto o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione".

Art. 29

(Modifica dell'art. 87 della Costituzione)

- 1. Al secondo comma dell'articolo 87, le parole "alle Camere" sono sostituite dalle parole "al Parlamento della Repubblica Italiana".
- 2. Al terzo comma dell'articolo 87, le parole "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti "del nuovo Parlamento della Repubblica Italiana".
- 3. Al quarto comma dell'articolo 87, le parole "alle Camere" sono sostituite dalle parole "al Parlamento della Repubblica Italiana".
- 4. All'ottavo comma dell'articolo 87, le parole "delle Camere" sono sostituite dalle pa-

role "del Parlamento della Repubblica Italiana".

5. Al nono comma dell'articolo 87, le parole "dalle Camere" sono sostituite dalle seguenti "dal Parlamento della Repubblica Italiana".

Art. 30

(Modifica dell'art. 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88, le parole "sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse" sono sostituite dalle seguenti "sentito il suo Presidente, sciogliere il Parlamento della Repubblica Italiana".

Art. 31

(Modifica dell'art. 94 della Costituzione)

- 1. Al primo comma dell'articolo 94, le parole "Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere." sono sostituite dalle seguenti "Il Governo deve avere la fiducia del Parlamento della Repubblica Italiana".
- 2. Al secondo comma dell'articolo 94, le parole "ciascuna Camera" sono sostituite dalle parole "Il Parlamento della Repubblica Italiana".
- 3. Al terzo comma dell'articolo 94, le parole "alle Camere" sono sostituite dalle parole "al Parlamento della Repubblica Italiana".
- 4. Al quarto comma dell'articolo 94, le parole "di una o d'entrambe le Camere" sono sostituite dalle parole "del Parlamento della Repubblica Italiana".
- 5. Al quinto comma dell'articolo 94, le parole "della Camera", sono sostituite dalle parole: "del Parlamento".

Art. 32

(Modifica dell'art. 96 della Costituzione)

1. Le parole "del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati," sono sostituite dalle seguenti "del Parlamento della Repubblica Italiana".

Art. 33

(Modifica dell'art. 99 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 99, le parole "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti "del Parlamento della Repubblica Italiana".

Art. 34

(Modifica dell'art. 121 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 121, le parole "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "al Parlamento della Repubblica Italiana".

Art. 35

(Modifica dell'art. 122 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 122, le parole "ad una delle Camere del Parlamento" vengono sostituite dalle parole "al Parlamento della Repubblica Italiana".

Art. 36

(Modifica dell'art. 135 della Costituzione)

- 1. Al primo comma dell'articolo 135, le parole "dal Parlamento in seduta comune" vengono sostituite dalle seguenti: "dal Parlamento della Repubblica Italiana".
- 2. Al settimo comma dell'articolo 135, la parola "senatore" viene sostituita dalla parola "parlamentare".

Art. 37

(Modifica dell'art. 136 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 136, le parole "alle Camere" vengono sostituite dalle parole "al Parlamento della Repubblica Italiana".

Art. 38

(Modifica dell'art. 138 della Costituzione)

- 1. Al primo comma dell'articolo 138, le parole "da ciascuna Camera" vengono sostituite dalle parole "dal Parlamento della Repubblica Italiana" e le parole "da ciascuna Camera" dalle parole "della Camera".
- 2. Al secondo comma dell'articolo 138, le parole "di una Camera" sono sostituite dalla parola "del Parlamento della Repubblica Italiana".
- 3. Al terzo comma dell'articolo 138 le parole "da ciascuna delle Camere" sono sostituite dalle parole "dal Parlamento della Repubblica Italiana".